



FAPAV

FEDERAZIONE PER LA **TUTELA** DELLE INDUSTRIE
DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI

**AUDIZIONE IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE
C. 217 MACCANTI E C. 648 MOLLICONE
(DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE
DELLA DIFFUSIONE ILLECITA DI CONTENUTI TUTELATI
DAL DIRITTO D'AUTORE MEDIANTE LE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA)**

3 FEBBRAIO 2023

Dal 1988 la FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, opera come associazione senza scopo di lucro per proteggere la Proprietà Intellettuale, il Diritto d'Autore ed i diritti connessi e quindi per combattere tutte le forme di illecita duplicazione di opere cinematografiche e audiovisive, con finalità di tutela dei propri Associati e dell'intero settore audiovisivo.

Ne sono membri permanenti: ANEC, ANICA, APA, MPA e UNIVIDEO.

Ad essa aderiscono sia le principali industrie del settore sia le associazioni che operano per la tutela e la promozione dell'industria audiovisiva e cinematografica in Italia.

Le imprese associate alla FAPAV appartengono ai diversi settori della produzione e distribuzione audiovisiva e multimediale:

- Imprese di produzione e distribuzione cinematografica: Academy Two, Adler Entertainment, Bim Distribuzione, Cattleya, Cinecittà, Colorado Film, Eagle Pictures, Fenix Entertainment, Filmauro, I Wonder Pictures, IIF - Italian International Film, Leone Film Group, Lucky Red, Medusa Film, Minerva Pictures, Mustang Entertainment, Notorious Pictures, Rai Cinema, Titanus, Sun Film Group, Walt Disney Studios Motion Pictures, Universal Pictures Int. Italy, Videacode, Vision Distribution, Warner Bros. Entertainment Italia.
- Imprese televisive: Mediaset, Rai, Sky Italia, Delta TV Programs.
- Imprese tecniche, di servizi e di post-produzione: Cinelog, Control Cine Service.
- Case editrici: Arnoldo Mondadori Editore.
- Operatori della distribuzione digitale: DAZN, Netflix.
- Operatori dell'esercizio cinematografico: The Space Cinema, UCI Cinemas Italia.
- Operatori Istituzionali in campo culturale: FUB - Fondazione Ugo Bordoni, LUISS Business School.
- Associazioni: Confindustria Radio Televisioni, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, NUOVOIMAIE, SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

La Federazione, quindi, da 35 anni è quotidianamente impegnata nell'affrontare la pirateria nelle sue diverse manifestazioni in quanto il non riconoscere agli aventi Diritto i proventi del proprio lavoro pone a rischio non solo il profitto delle imprese, ma anche il futuro della produzione creativa e culturale di un paese.

1. LO SCENARIO DELLA PIRATERIA AUDIOVISIVA IN ITALIA

Nel corso degli ultimi anni, Ipsos ha condotto per FAPAV, con cadenza regolare, una serie di indagini sulla pirateria audiovisiva in Italia, con l'intento di valutare le dimensioni del fenomeno "pirateria audiovisiva" nelle sue varie accezioni e di seguirne l'evoluzione nel tempo.

Nel **2021¹**, il **43% degli adulti italiani ha commesso almeno un atto di pirateria** fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi o sport live, registrandosi quindi **6 punti percentuali in più rispetto al 2019**.

Al contempo **si stimano meno di 315 milioni di atti di pirateria, il 24% in meno rispetto al 2019**, il 53% in meno rispetto al 2016. La pirateria audiovisiva in Italia guadagna una fetta di audience importante, tuttavia diminuisce la frequenza di fruizione di contenuti audiovisivi piratati: per tutte le tipologie di contenuti calano gli atti compiuti mediamente in un anno da un singolo pirata.

Seppure sia in calo il numero complessivo di atti di pirateria aventi ad oggetto **i film** (circa 126 milioni nel 2021, -39% vs 2019), questi **si confermano** comunque **il contenuto più piratato** (il 40% degli atti di pirateria complessivi) e dal maggior numero di persone (29% della popolazione italiana adulta). Rimane sostanzialmente stabile l'incidenza della pirateria di serie/fiction, che coinvolge il 24% degli italiani con circa 92 milioni di atti di pirateria (-17% vs 2019).

In **mercato aumento, risulta essere la platea dei pirati di programmi televisivi e di sport live**, registrandosi per i primi circa 65 milioni di atti illeciti nel 2021 e per i secondi 32,5 milioni di atti nel 2021 (+5% rispetto al 2019).

La **tipologia di pirateria più diffusa** si conferma **quella digitale**, che ha subito un'impennata durante la pandemia e ormai coinvolge la quasi totalità dei pirati (il 40% della popolazione italiana). In particolare, si conferma preoccupante la crescita della fruizione di **IPTV Illecite**, principale modalità di pirateria audiovisiva nel panorama italiano e oggetto di numerose recenti operazioni della Guardia di Finanza: **nel 2021 i fruitori sono stati il 23% della popolazione italiana, cifra più che raddoppiata rispetto al 10%** registrato nel **2019**, ovvero oltre 11,7 milioni di persone hanno dichiarato di aver utilizzato almeno una volta le IPTV illecite per la visione di film, serie/fiction, programmi tv ed eventi sportivi live.

Alla maggiore diffusione della pirateria digitale corrisponde una maggiore diffusione della **pirateria in mobilità**. Nel 2021, seppur la propria abitazione si confermi il luogo prediletto in cui fruire di contenuti illeciti (58%), la quota di quanti piratano tramite smartphone o tablet è in netta crescita: il 30% predilige un "consumo fuori-casa" (era il 22% nel 2019).

¹ https://fapav.it/wp-content/uploads/2018/11/BROCHURE-A4_Ipsos-2022_1.5.pdf

La ricerca FAPAV/Ipsos 2022 relativa a dati raccolti nel 2021 ha inoltre stimato l'impatto finanziario che le varie tipologie di pirateria provocano sui vari settori della filiera audiovisiva e sul sistema paese ed è stato calcolato che, nel complesso, **l'impatto della pirateria si stima in** circa 71,9 milioni di fruizioni perse nel 2021, pari ad un danno finanziario per l'industria audiovisiva di circa 466 milioni di euro per il 2021, che sale a **673 milioni di euro** prendendo in considerazione anche l'extra danno legato alla possibilità per chi offre contenuti in abbonamento di perdere clienti per l'intero anno.

Per la prima volta, nel 2021, è stato anche stimato il **danno legato alla pirateria di sport live**: 11 milioni di fruizioni perse e una conseguente perdita di fatturato pari a **267 milioni di euro**.

Considerando tutti e tre i contenuti (non solo film e serie come avveniva in passato, ma anche sport), sono state stimate ripercussioni per l'economia italiana pari a 1,7 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende (non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una **perdita di PIL di circa 716 milioni di euro** e di **circa 9.400 posti di lavoro**. La contraffazione e la pirateria rappresentano dunque un grande ostacolo allo sviluppo del mercato, al rilancio dei nostri comparti ed un freno all'innovazione e alla creatività nel nostro Paese.

2. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DI LEGGE IN DISCUSSIONE

Entrando ora nel dettaglio delle osservazioni alle proposte di legge di cui agli atti C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, **FAPAV ha accolto e valutato con favore l'iniziativa parlamentare** portata avanti dagli Onorevoli Maccanti e Mollicone fin dall'inizio della XIX Legislatura, raccogliendo e proseguendo il lavoro già svolto dalle Commissioni Riunite VII Cultura e IX Trasporti durante la precedente Legislatura in occasione dell'esame delle proposte C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.

Le proposte di legge oggetto dell'audizione odierna andrebbero infatti a colmare un vulnus di tutela per tutti quei contenuti di natura sportiva, cinematografica, televisiva ed anche editoriale che necessitano di **provvedimenti tempestivi** al momento della loro prima diffusione al pubblico e distribuzione in diretta o assimilabili. Difatti, gli attuali interventi cautelari su impulso dell'Autorità Giudiziaria e dell'AGCOM stessa, specialmente a partire dall'attuazione delle Direttive E-commerce (2000/31/CE), InfoSoc (2001/29/CE) e Enforcement (2004/48/CE), comportano tuttora delle tempistiche di attuazione che non combaciano con le necessità di tutela dei contenuti trasmessi live o in prima visione al cinema, poiché in questi casi la disponibilità online da fonti illecite dei medesimi contenuti va ad impattare immediatamente ed in negativo sugli investimenti fatti dalle società legittime titolari dei diritti d'autore e connessi.

La FAPAV, dunque, plaude a queste iniziative parlamentari che consentiranno anche un ulteriore rafforzamento del già efficace Regolamento AGCOM in materia di tutela del Diritto d'Autore sulle reti

comunicazione elettronica. Inoltre, grazie a questi provvedimenti l'Italia può essere apripista a livello europeo, dal momento che oggi in Europa si sta iniziando a parlare di queste tematiche.

Le due proposte di legge in discussione affrontano alcuni **temi di particolare interesse** dell'intero settore audiovisivo, come la **tipologia dei contenuti tutelati**, il **blocco dinamico degli IP e/o DNS**, la **tempestività degli ordini di blocco dei siti per i contenuti in diretta o assimilabili**, una **piattaforma tecnologica per il funzionamento automatizzato delle successive violazioni**, un efficace **delisting** dei siti illeciti dai motori di ricerca, il contrasto al fenomeno del **camcording**, la previsione di **campagne di comunicazione e sensibilizzazione**, la tipologia di **sanzione proposta**.

TIPOLOGIA DEI CONTENUTI TUTELATI

Per quanto riguarda l'art. 2 delle proposte di legge si ritiene che la definizione "**contenuti in diretta o assimilabili**" possa essere meglio specificata in modo da **comprendere** in maniera certa non solo i titolari dei diritti sugli eventi sportivi, ma anche i diritti dei produttori/distributori cinematografici, relativamente al **periodo in cui i contenuti vengono distribuiti per la prima volta al cinema, sulle piattaforme streaming o su media digitali** (quali DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD), e televisivi, relativamente alle **dirette tv**. Sebbene, infatti, i contenuti relativi ad eventi sportivi live siano quelli che più necessitano di un intervento immediato, essendo il loro valore indissolubilmente connesso con la conoscenza del risultato dell'incontro da parte del pubblico, anche le prime uscite al cinema e in televisione di contenuti audiovisivi subiscono ingenti danni economici legati all'immediato e parallelo *streaming* illegale su siti internet e altre forme di sfruttamento illecito, come ad esempio le IPTV o le applicazioni di messaggistica istantanea, pertanto si dovrebbe mantenere la medesima *ratio* di tutela dell'investimento rispetto alla forma di sfruttamento principale.

BLOCCO DINAMICO DNS/ INDIRIZZI IP

FAPAV accoglie con favore l'introduzione espressa per la prima volta nel panorama normativo del blocco dinamico **non solo dei nomi a dominio** di primo e secondo livello (secondo il sistema dei "*DNS-Domain Name System*") **ma anche degli indirizzi IP**. Da tempo, infatti, l'Autorità Giudiziaria permette di combattere il fenomeno degli indirizzi "*alias*" di quelli già bloccati in precedenza sui quali sono state accertate delle violazioni (*in primis* il Tribunale di Milano con numerosi provvedimenti, quali ad esempio l'ordinanza del 23.6.2020, confermata in sede di reclamo da altra ordinanza del 19.11.2021, *Lega Serie A c. Cloudflare*, e anche il decreto inaudita altera parte ottenuto il 24.12.2019 da *Medusa Film spa e Taodue srl c. Isp*

(Vodafone, Tim et al) R.G. 62350/2019). L'aggiunta del riferimento agli indirizzi IP permette inoltre di combattere anche dinanzi ad AGCOM il fenomeno delle "IPTV pirata", il cui funzionamento si fonda solo in parte sui siti internet, usati specialmente per promuovere le attività illecite che poi vengono perpetrate tramite *server* collegati a precisi indirizzi telematici. Nel 2022 FAPAV ha presentato istanza ad AGCOM per 374 siti illeciti e per ben 350 di questi si trattava di **reiterazione**, cioè erano siti già precedentemente oggetto di ordini di blocco da parte dell'Autorità stessa, a dimostrazione che è necessaria un'azione continua di inibizione dei siti che tendono a "rinascere" dopo un primo blocco. Il blocco dinamico degli indirizzi IP e/o DNS consentirebbe dunque un effettivo "*stay down*" *pro futuro* dei siti illeciti e una maggiore efficacia dei blocchi.

TEMPESTIVITÀ DEGLI ORDINI DI BLOCCO

La prevista maggiore tempestività di azione di AGCOM rispetto a quella attualmente contemplata dal suo Regolamento, come già rilevato, è un argomento di massima importanza. Infatti, il fattore tempo rappresenta un elemento cruciale per una efficace azione di contrasto agli illeciti, soprattutto per quanto riguarda l'industria audiovisiva con le nuove uscite cinematografiche e televisive e l'industria sportiva con gli eventi live, per i quali la **tempestività** dell'intervento è **determinante ai fini di un corretto sfruttamento economico dei contenuti**. Attualmente, la modifica del Regolamento AGCOM prevedrebbe un intervallo di soli tre giorni tra l'istanza e l'ordine cautelare *ex art. 9-bis* per le prime segnalazioni e soli 30 minuti per le successive violazioni segnalate.

L'importanza della tempestiva azione amministrativa si coglie ancor più facendo un paragone con i provvedimenti di urgenza da anni emessi stabilmente dai Tribunali di Merito, che dispongono sì un intervento "*immediato*" degli ISP, ma al contempo non prevedono un tempo definito di intervento e ciò fa sì che nella prassi operativa ci siano scostamenti significativi nei tempi di implementazione garantiti dai diversi ISP, comunque generalmente superiori ai trenta minuti previsti dalla novità regolamentare.

PIATTAFORMA TECNOLOGICA CON FUNZIONAMENTO AUTOMATIZZATO

Al fine di rendere possibile il sistema di intervento immediato predisposto all'art. 2, l'art. 7 della proposta di testo A.C. 217 (Maccanti) prevede che l'AGCOM istituisca un tavolo tecnico entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi a dominio o degli indirizzi IP,

attraverso la definizione di una “*piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato*”, da implementarsi entro diciotto mesi dall’inizio del tavolo di discussione. Si auspica che a tale **tavolo tecnico**, che certamente dovrà **prevedere la presenza di AGCOM**, possa **partecipare anche FAPAV** e non solo “*i prestatori di servizi, i fornitori di accesso ad internet, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di media audiovisivi interessati*”, come invece attualmente previsto dall’ art. 7 dell’A.C. 217 Maccanti.

Per quanto riguarda i tempi di implementazione della piattaforma si auspica una drastica riduzione, in considerazione dei lavori già in essere e della necessità di un’azione rapida a tutela dei contenuti audiovisivi la cui contraffazione arreca gravi danni all’industria del settore e al sistema paese.

DELISTING

Si accoglie con molto favore anche la scelta espressa all’art. 2 delle proposte di legge che prevede l’obbligo a carico dei motori di ricerca di provvedere immediatamente alla deindicizzazione dei siti web e delle pagine internet oggetto di blocco da parte dell’AGCOM. All’Autorità Amministrativa viene inoltre conferito il potere di emettere ordini anche direttamente a carico delle dei fornitori di servizi della società dell’informazione a qualsiasi titolo coinvolti al fine di rendere non più fruibili i contenuti illecitamente diffusi.

Riteniamo queste misure di particolare importanza, dal momento che è sempre più diffusa la pratica di **cercare i nuovi nomi di dominio** dei siti bloccati dall’AGCOM **sui canali social o sui motori di ricerca**. Una richiesta immediata di *delisting* da parte dell’Autorità contribuirebbe al fine di impedire l’accesso a contenuti non autorizzati dai titolari dei diritti.

CAMCORDING

Il camcording, ossia l’illecita registrazione audio e/o video di un film nelle sale, costituisce ancora la fonte primaria della pirateria per quanto riguarda le nuove uscite cinematografiche. Una volta registrato illegalmente il contenuto, il file viene migliorato e ottimizzato per il web e caricato sulle principali piattaforme pirata, generando danni ed effetti economicamente devastanti per tutta la filiera dell’audiovisivo.

Come FAPAV abbiamo sempre auspicato la **trasformazione del camcording da mero illecito amministrativo a reato sanzionato penalmente**, al pari delle altre condotte illecite di pirateria. Riteniamo dunque di particolare importanza la misura per il contrasto della pirateria

cinematografica o audiovisiva la sua introduzione in seno alla Legge 633/1941, che contribuisce anche ad un chiarimento sul ruolo del fenomeno.

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

FAPAV accoglie con favore la previsione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della Proprietà Intellettuale. Data la diffusione del fenomeno della pirateria audiovisiva, riteniamo che le **campagne di comunicazione** dovrebbero essere frequenti, almeno **annuali, e previste anche all'interno degli ambienti scolastici**. Riteniamo, infatti, che le attività di comunicazione e sensibilizzazione costituiscano, insieme alla **promozione dell'offerta legale e ovviamente all'enforcement**, i pilastri della tutela dei contenuti audiovisivi.

SANZIONI

Oltre alla sanzione prevista per il *camcording*, i corrispettivi artt. 6 delle due proposte di legge affrontano il tema delle sanzioni in caso di inottemperanza agli ordini AGCOM, con alcune differenze sebbene la differenza nella pratica sia più apparente che reale: l'**A.C. 217 Maccanti** prevede una **sanzione amministrativa irrogata dall'AGCOM** stessa che sulla base dell'art. 1, comma 31, L. n. 249/1997, potrebbe spaziare da 10.000 euro al 2 per cento del fatturato riferito al periodo fiscale chiuso l'anno prima della sanzione, mentre l'**A.C. 648 Mollicone propone una sanzione penale per gli individui e amministrativa ex art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 per le società**, in questo caso comminata dall'Autorità Giudiziaria, minacciando nel primo caso una reclusione da tre mesi a un anno e nel secondo una sanzione fino a 500 quote che possono singolarmente arrivare da 258,00 euro a 1.549,00 euro.

3. PROPOSTE DI MODIFICA

Rinnovando l'apprezzamento per le proposte in discussione, riteniamo di dover portare all'attenzione delle Commissioni riunite alcuni punti "critici".

In merito all'art. 2 di entrambe le proposte, si ritiene più consono modificare ai commi 3 e 4 la terminologia "**titolare dei diritti o dei suoi aventi causa**" con la definizione già contenuta all'art. 1 del Regolamento AGCOM il quale permette di presentare istanza ad ogni "**soggetto legittimato, cioè "titolare o licenziatario del diritto o associazioni di gestione collettiva o di categoria con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto"**. Tale

modifica si ritiene necessaria sia per mantenere continuità con quanto già previsto dal Regolamento, che per garantire la possibilità di azione nelle procedure cautelari a FAPAV e ad associazioni assimilabili.

In ultimo, la nuova norma sul **camcording**, prevista dall'art. 3 in entrambe le proposte di legge, potrebbe non essere efficace qualora non fosse possibile **provare che la fissazione dei film in sala sia avvenuta per scopo di lucro** (previsto dall'art. 171-ter Legge sul Diritto d'Autore) e non, ad esempio, per fini di visione privata. **L'illecito potrebbe invece essere inserito già nell'art. 171 L.A.** (che non richiede il fine di lucro), prevedendo poi un'aggravante nei casi di scopo di lucro.

4. ALTRI SPUNTI E CONSIDERAZIONI FINALI

Altre priorità che la FAPAV desidera sottolineare in questo contesto, e che ritiene fondamentale vengano attuate per garantire una efficace tutela dei contenuti sul web, riguardano:

KYBC - Know Your Business Customer

Chi distribuisce illegalmente contenuti audiovisivi sul web decide deliberatamente di non comunicare i propri dati reali quando si trova ad acquistare uno o più di questi servizi fondamentali per la messa in opera di un sito pirata. L'approccio Know Your Business Customer (KYBC) rappresenta una soluzione semplice ed efficace per contrastare l'anonimato sul web: tale protocollo dovrebbe essere adottato da tutte quelle realtà web che forniscono servizi (hosting, sistemi di pagamento e di pubblicità, domini ecc.). Un approccio di tipo KYBC consentirebbe, attraverso la **verifica delle informazioni fornite nell'ambito dell'acquisto di servizi quali hosting, domini ecc**, di contrastare quelle attività illecite sul web che sfruttano l'anonimato rendendo più difficoltose le azioni di enforcement.

Possibili azioni nei confronti dei "Provider Atipici di Servizi di Internet"

Ormai la quasi totalità dei siti illeciti usufruiscono di servizi "ibridi" offerti dai cosiddetti "Provider Atipici di Servizi di Internet". Tali aziende offrono ai clienti le *Content Delivery Network*, i *Reverse Proxy Server*, i servizi di *Domain Name System* (DNS) e di *Caching Provider*, che consentono una ottimizzazione dell'accesso ai siti web (in termini di velocità e qualità delle prestazioni), ma anche l'**anonimato dei soggetti** che utilizzano tali servizi. Tali forme di anonimizzazione costituiscono uno scudo invalicabile dagli interventi di contrasto alla pirateria, risultando dunque "facilitatori" (*rectius* concorrenti negli atti) della pirateria.

Questi soggetti sono da considerarsi “altro” rispetto ai servizi descritti dal legislatore comunitario e nazionale con il D.lg. 70/2003, in quanto se da un lato non sono riconducibili a una sola tipologia di intermediario - in quanto spesso presentano funzioni che possono essere compatibili e trasversali con i servizi di tutte le figure di intermediario ivi descritte (*access provider, caching provider e hosting provider*) - dall’altro non sono nemmeno qualificabili *sic et simpliciter* come fornitori dei servizi che sono “tipicamente” offerti da ciascuna delle dette categorie di intermediari. È fondamentale dunque ragionare sulle possibilità e le modalità di intervento su questi soggetti.

“Notice and Stay Down”

Per quanto riguarda le rimozioni selettive dei *file* pirata ottenute tramite la procedura di “*notice and take down*”, osserviamo che una delle principali criticità rilevate riguarda i casi di recidiva e la relativa disponibilità dei contenuti illeciti già precedentemente segnalati. Per questo, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli intermediari e degli operatori del *web*, la FAPAV ritiene necessaria l’adozione di un obbligo di “*notice and stay down*”, imprescindibile proprio per arginare anche i futuri *upload* di contenuti già segnalati dai titolari dei diritti per la rimozione.

IPTV illegali: inserimento di questo reato tra quelli informatici

Attualmente le IPTV (Internet Protocol Television) illegali rappresentano una delle forme di pirateria più in crescita nel nostro Paese e non solo. Secondo i più recenti dati della ricerca FAPAV/Ipsos sono 11 milioni le persone che in Italia le utilizzano per accedere abusivamente a film, serie ed eventi sportivi.

Per i casi di Card Sharing o IPTV, sono stati già contestati dalle Forze dell’Ordine i reati di:

- accesso abusivo ad un sistema informatico, che punisce chi abusivamente accede ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.
- frode informatica, che punisce chi, alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L’inserimento delle IPTV illegali tra i reati informatici per quanto concerne la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici, consentirebbe alle Forze dell’Ordine di operare avendo maggiori strumenti investigativi a propria disposizione. A tal proposito basterebbe modificare l’art. 51-3 quinquies del c.p.p., con un testo del tipo: “dopo le

parole 640 quinquies sono aggiunte le seguenti: i delitti di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter e 171-octies L.A. commessi mediante l'utilizzo di strumenti informatici ovvero mediante la connessione a reti telematiche”.

Contraffazione e pirateria

Si ritiene necessario approfondire la **possibilità di equiparare il reato di pirateria a quello di contraffazione**. Questo consentirebbe di avere maggiori strumenti a disposizione per le attività di indagine e di *enforcement* (ne è un esempio la possibilità di utilizzare per le violazioni del Copyright l'agente sotto copertura attualmente consentito solo per la contraffazione di marchi, modelli e brevetti), oltre a maggiori tutele dal punto di vista legale.

In conclusione, le proposte di legge attualmente in discussione consentiranno di contrastare con maggiore determinazione la pirateria audiovisiva. Fondamentale, dunque, partire da alcune **parole chiave**, che potranno essere utilizzate come guida per il lavoro da fare.

La prima parola chiave è **legalità**, un tema che assume una rilevanza ancora più strategica per il nostro paese dopo la pandemia, quando le nostre industrie hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo per portare il contenuto al consumatore finale, con modelli di business che dovevano svilupparsi in una decade e che invece si sono sviluppati in pochissimo tempo.

La seconda parola chiave è **tempestività**. L'intervento di blocco delle violazioni entro i primi 30 minuti è centrale nelle operazioni antipirateria. Auspichiamo pertanto che tale misura possa essere implementata, e non solo per gli eventi sportivi live ma anche per gli altri contenuti televisivi e audiovisivi di prima visione, così da rendere il Regolamento AGCOM ancora più forte e al passo con le evoluzioni della pirateria.

La terza parole chiave è una combinazione tra **cooperazione e tecnologia**. La cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nell'ecosistema digitale è un tema essenziale in questo momento storico e l'utilizzo della tecnologia è indispensabile perché l'azione di tutela sia tempestiva ed efficace, abbattendo anche i costi di implementazione dei blocchi.

La quarta parola chiave è **trasparenza**. Non si tratta solo di titolari di diritti che vogliono più trasparenza del mondo di internet, ma anche di una trasparenza necessaria per i consumatori

di questi contenuti, perché ci sono dei rischi derivanti della pirateria, che fa profitti anche con altre attività illecite, tra cui la compravendita di database, il furto di identità e di codici per accedere ai nostri conti online.

Ultima parola chiave è **comunicazione**. Molto utili al conseguimento degli obiettivi di legalità, sono le campagne di comunicazione di informazione e le attività educational. Sono anni che come Federazione, insieme ai nostri associati, lavoriamo a progetti di comunicazione e di educazione, quindi non possiamo che sostenere queste attività e rilanciare la disponibilità a collaborare nella realizzazione di iniziative di questo genere.

La FAPAV e i suoi Associati desiderano cogliere l'occasione per ringraziare le Commissioni Cultura e Trasporti per il coinvolgimento della nostra Federazione in questa audizione che rappresenta l'opportunità di fornire un contributo allo sviluppo del dibattito parlamentare sul tema della pirateria audiovisiva e multimediale.

Qualora ve ne fosse la necessità, si presta il consenso alla pubblicazione della presente memoria scritta sul sito internet della Camera dei Deputati.

Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi futura richiesta di informazioni e approfondimenti.

FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali